



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 che ha regolamentato, relativamente all'a.s. 2018/19, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l'inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);

VISTO il proprio provvedimento n. 3453 del 02/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/19;

VISTE le Sentenze del TAR Lazio n. 9717/18, così come corretta con Ordinanza coll. n. 11148/2018 di accoglimento del ricorso n. 9342/2017, con il quale i ricorrenti hanno richiesto *l'annullamento del D.M. MIUR Dipartimento per l'Istruzione –n. 400/17 pubblicato il 12 giugno 2017 sul sito del M.I.U.R., concernente “aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017”, in particolare nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento di parte ricorrente quale docente avente titolo all'insegnamento e depennate a seguito di mancato aggiornamento ma già presente in G.A.E.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;

ACCERTATO che tra i destinatari delle citate Sentenze del TAR Lazio 9717/2018 e 11148/2018 risulta inclusa per la provincia di Pescara la docente Koca Daniela;

RITENUTO quindi di dover dare esecuzione alle Sentenze in argomento;

DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza delle citate Sentenze del TAR Lazio n. 9717/2018 e 11148/2018, il reinserimento della docente Koca Daniela nata a il 28/10/1970 (PE) **a pieno titolo** nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di questa provincia con recupero dei punteggi conseguiti all'atto della cancellazione:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Cognome e Nome	Totale	Anno inserimento
Koca Daniela	22	2002

SCUOLA PRIMARIA

Cognome e Nome	Totale	Anno inserimento
Koca Daniela	27	2000

I Dirigenti Scolastici interessati della provincia di Chieti, provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, alla trasposizione della posizione dell'insegnante Koca Daniela dalla seconda alla prima fascia delle graduatorie medesime con il punteggio spettante.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Pescara

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di CHIETI
Alla Docente interessata
Al sito Web dell'Ufficio

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*